



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

Ufficio I: Ordinamenti scolastici – Educazione - Valutazione

34123 TRIESTE - via SS. Martiri, 3 - tel. 040/4194111 fax 040/43446

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. AOODRFR/1816

Trieste, 15 febbraio 2010

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Regione FVG

LORO SEDI

e, p.c. Segreteria Regionale
CISL Scuola
Borgo Udine, 17
33057 Palmanova (UD)

Oggetto: Somministrazione di farmaci a scuola.

È pervenuta da parte della Segreteria Regionale della CISL Scuola una nota che segnala alcune problematiche relative alla somministrazione di farmaci ad alunni in orario scolastico.

A tale proposito si ricorda che le Raccomandazioni congiunte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute del 25 novembre 2005 hanno fornito *“le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica”*.

Tale documento, pur non avendo alcuna forza cogente, pone però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, trattandosi, come specifica nel suo preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire *“le norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”* nonché a garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche.

Si rinvia pertanto ad una rilettura delle Linee guida interministeriali richiamate e si ricordano alcuni punti.

“La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica” da parte del somministratore (art. 2).

In base all'art. 4, il Dirigente scolastico può individuare, secondo una sequenza procedurale ivi prevista, personale docente e non docente, che sia spontaneamente disponibile ed abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D. L.vo n. 81/2008, solo dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'ASL. In mancanza di disponibilità del

personale scolastico e se non si offrono spontaneamente i familiari per la somministrazione, egli dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi e convenzioni; dopo essersi attivato in questa direzione senza trovare soluzioni, rappresenta il problema al Comune.

Si segnala infine l'opportunità che il Dirigente scolastico, dopo aver verificata la disponibilità del personale scolastico e valutata la fattibilità organizzativa della somministrazione, definisca assieme alla Famiglie e all'ASL uno specifico piano di trattamento sanitario per ogni singolo caso, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la casistica della somministrazione, la formazione degli operatori scolastici non ancora formati, nonché la tutela della privacy.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame